

## **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,  
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990  
N. 241**

TESTO ATTUALE

Indice:

### **Titolo I – Principi Generali**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

Art. 3 – Criteri generali per la concessione degli interventi

Art. 4 – Risorse finanziarie destinate alle attività promozionali

Art. 5 – Soggetti beneficiari

### **Titolo II – Gli Interventi e le modalità di liquidazione**

Art. 6 – Tipologia degli interventi

Art. 7 – Il patrocinio

Art. 8 – I contributi

Art. 9 – Richiesta di contributo

Art. 10 – Liquidazione del contributo

Art. 11 – Revoca dei contributi

Art. 12 – I vantaggi economici

Art. 13 – Disposizioni sul procedimento amministrativo

### **Titolo III – Disposizioni finali**

Art. 14 – Pubblicità dei beneficiari

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

Articolato:

### **Titolo I – Principi Generali**

## Art. 1 – Definizioni

1. Ai fine del presente regolamento si intende per:

- a) Unione, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- b) intervento, le modalità con cui viene attribuito il beneficio, in particolare: patrocinio, contributo e vantaggio economico;
- c) patrocinio, l'espressione di apprezzamento e di pubblico riconoscimento del valore e del significato di iniziative e di manifestazioni per finalità scientifiche, sociali, culturali od artistiche, comunque di interesse per il sistema economico regionale;
- d) contributo, tutte le forme di contribuzione, sovvenzione, ausili, ecc. a carattere finanziario, erogati per iniziative proposte e realizzate da terzi e finanziate dall'Unione in compartecipazione con i soggetti proponenti oltre eventualmente con terzi;
- e) vantaggio economico, ogni ausilio diverso dai contributi che abbiano comunque rilevanza economica;
- f) iniziativa, qualunque evento o attività di tipo convegnistico, congressuale, fieristico, espositivo, seminariale, formativo, promozionale, progettuale, ecc. oggetto della richiesta di intervento;
- g) beneficiario, il soggetto che abbia ottenuto la concessione di un patrocinio, contributo o vantaggio economico.

## Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del presente regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto, l'Unione, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, stabilisce i criteri, i limiti le modalità con cui concedere gli interventi ai soggetti di cui all'art. 5, nonché le modalità di rendicontazione, liquidazione e di effettuazione di idonee verifiche.

2. Il presente regolamento non si applica alle quote associative annuali dovute ad associazioni, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente nominati a favore di altri organismi partecipati dall'Unione, dovuti annualmente a norma dei rispettivi Statuti.

## Art. 3 – Criteri generali per la concessione degli interventi

1. L'Unione, a norma del proprio Statuto:

- a) cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate nei confronti dell'Ente Regione, del sistema regionale delle istituzioni e degli altri Enti

Locali per la trattazione e definizione di materie ed iniziative di comune interesse;

- b) svolge la propria azione a supporto del sistema regionale delle imprese integrando strettamente i propri strumenti di intervento con quelli promossi dalle Associazioni di categoria e dalla Regione. Promuove e valorizza in Italia ed all'estero le varie aree ed i sistemi produttivi della Toscana con le loro articolazioni territoriali;
- c) individua strategie unitarie ed elabora le politiche del sistema camerale per lo sviluppo, la qualificazione ed a supporto delle attività camerali di interesse comune curandone altresì l'attuazione e il coordinamento;
- d) sviluppa e coordina attività di competenza camerale, di cui all'articolo 2 della Legge n. 580/93, che interessano l'intero territorio regionale o comunque più di una circoscrizione provinciale;
- e) a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 580/93, può esercitare, sulla base di apposita convenzione, compiti e funzioni ad essa delegati dalle Camere di Commercio associate;

2. Interventi possono essere erogati a favore di iniziative organizzate da terzi, da realizzare nell'ambito regionale od al di fuori, qualora siano comunque fondatamente prevedibili positive ripercussioni per l'economia della regione.

3. L'Unione adempie a tale funzione sulla base degli indirizzi stabiliti negli atti di programmazione economica approvati.

4. Nel riconoscere il proprio beneficio l'Unione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) dare priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione che preveda modalità di verifica di risultati ed ad iniziative che si inseriscano in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- b) evitare la polverizzazione delle risorse ossia la sistematica concessione di contributi di modesta entità, concentrando le risorse stesse verso iniziative di maggior rilievo, di dichiarata ed evidente importanza di livello regionale, nazionale od internazionale, accompagnate da una manifestazione di interesse e dal relativo impegno finanziario espresso da almeno tre Camere di Commercio, in forma di adesione scritta alla proposta a firma del Presidente, in modo che, complessivamente, gli impegni finanziari delle aderenti siano superiori a quello dell'Unione e rispettino le seguenti misure di contribuzione:
  - 50% da parte della Camera nel cui ambito territoriale si realizzerà l'evento;
  - 25%, ciascuna, da parte delle altre due Camere partecipanti.

Tale disposizione non si applica alle richieste di contributo presentate dai soggetti di cui

all'art 5, comma 1, lettera a), solo nel caso in cui i proponenti siano di livello regionale e per iniziative da loro realizzate, e da quelli di cui alla successiva lettera b) dello stesso articolo e comma.

- c) garantire, in via prioritaria, una equa riallocazione territoriale delle risorse distribuite;
- d) limitare l'intervento, in via generale, ad un periodo massimo di tre anni a partire da quello di avvio o da quello di rinnovamento dell'iniziativa;
- e) privilegiare le iniziative caratterizzate da intersettorialità, quelle che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico regionale, rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, quelle dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;
- f) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi, escludendo quelli che abbiano interesse prevalentemente interno ad associazioni od enti e quelli che non siano aperti alla generalità dei soggetti interessati. In particolare saranno considerate prioritarie le iniziative organizzate congiuntamente con Unioncamere Toscana;
- g) favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi.

5. Non possono essere concessi contributi per iniziative che sono:

- a) proposte da organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi alle quali non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tali organismi.
- b) finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi richiamati nel successivo art. 5;
- c) in corso o già realizzate;

6. Gli interventi, nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea in materia di "aiuti di Stato" sono disposti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13 comma 1 punto d) dello Statuto o del Presidente di cui all'art. 16 comma 7 dello Statuto in caso d'urgenza.

Art. 4 – Risorse finanziarie destinate alle attività promozionali

1. La concessione di contributi deve riferirsi, alle linee di indirizzo, al programma degli interventi ed alle risorse stanziare nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

2. In relazione a quanto sopra il bilancio annuale di previsione dell'Unione destina una quota delle risorse finanziarie per "Iniziative promosse da terzi nei settori fieristico,

convegnistico, promozionale o progettuale”, da deliberare con le modalità di cui all’art. 3 comma 6.

#### Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi dell’Unione :

- a) enti ed organismi portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese e di componenti della società civile di livello locale e regionale, quali ad esempio associazioni imprenditoriali, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori e centri di servizio emanazione di questi enti ed organismi;
- a) enti pubblici ed organismi a prevalente capitale pubblico per progetti nell’interesse dell’economia regionale.

2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari dei contributi dell’Unione, a qualsiasi titolo:

- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
- b) i mass media
- c) altri enti ed organismi privati, sotto qualsiasi forma giuridica, ad eccezione di quelli di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, sia che svolgono attività d’impresa o che non la svolgano;

### **Titolo II – Gli Interventi e le modalità di liquidazione**

#### Art. 6 – Tipologia degli interventi

1. Gli interventi dell’Unione si articolano in:

- a) patrocini;
- b) contributi;
- c) vantaggi economici.

#### Art. 7 – Il patrocinio

1. La concessione del patrocinio consente, a chi organizza l’iniziativa, di utilizzare il logo dell’Unione su tutto il materiale di presentazione e promozione della stessa.

2. Il patrocinio non comporta, salvo disposizione diversa, un contributo.

3. Per ottenere il patrocinio, la richiesta deve essere inoltrata non oltre 90 giorni, riducibili a 60 giorni a fronte di giustificati motivi, prima della data di svolgimento dell’evento mediante istanza indirizzata all’Unione, sottoscritta dal legale rappresentante; nella stessa devono essere specificati l’Ente richiedente, la data e la sede, il tipo di evento (convegno,

mostra, seminario, convention, ecc.), la finalità, a chi si rivolge, chi sono i relatori.

#### Art. 8 – I contributi

1. L'Unione può concedere contributi a sostegno di una specifica iniziativa:

- a) in forma percentuale, nel limite massimo del 50% delle spese complessive previste;
- b) in misura corrispondente alle spese necessarie a realizzare una o più attività evidenziate nella proposta, sempre nel limite massimo del 50% delle spese complessive previste;
- c) in esecuzione di accordi di programma o convenzioni con altri soggetti pubblici, senza limitazioni percentuali in rapporto alle spese complessive previste.

2. I contributi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione della rendicontazione finale e sulla base dell'effettivo programma di attività realizzato.

3. Per la realizzazione di iniziative complesse, che richiedono la disponibilità di cospicue risorse finanziarie, può essere erogata, sulla base del preventivo di spesa, un'anticipazione non superiore al 15% del contributo concesso; la quota residua è erogata ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione della relativa rendicontazione finale.

4. I beneficiari sono tenuti a riportare sul materiale pubblicitario e sui mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione dell'iniziativa il logo dell'Unione.

#### Art. 9 – Richiesta di contributo

1. I soggetti che intendono ottenere un contributo debbono presentare apposita istanza all'Unione non oltre 90 giorni, riducibili a 60 giorni per giustificati motivi, prima dalla data di inizio dell'iniziativa.

2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

- a) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può portare per l'economia regionale;
- b) il piano finanziario delle spese previste per l'iniziativa redatto in forma analitica con indicazione delle risorse necessarie a copertura anche richiesti ad altri enti od organismi pubblici o privati;
- c) l'importo o la percentuale di contributo richiesto/a all'Unione;
- d) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, anche durante la realizzazione dell'iniziativa, nonché la documentazione necessaria in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio.

3. Il dispositivo del provvedimento di concessione, motivato in ordine ai benefici attesi dall'iniziativa, deve indicare:

- a) il soggetto beneficiario;
- b) l'importo del contributo e la percentuale massima di contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute che lo stesso non può in ogni caso superare;
- c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle spese sostenute;
- d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina di rappresentanti dell'Unione in seno a comitati promotori, la pubblicità del contributo, l'utilizzo del logo dell'Unione, il rispetto del regime comunitario "de minimis", ecc.

#### Art. 10 – Liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi da effettuarsi a consuntivo, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, è subordinata al rilascio da parte del beneficiario:

- a) di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi nelle forme previste dalla vigente normativa in materia, con la quale dichiara la regolare attuazione dell'iniziativa, il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale, che il contributo concesso non ha superato il 50% delle spese complessivamente sostenute, che il totale dei contributi concessi, anche da terzi, non supera il totale delle spese sostenute e l'adempimento degli obblighi stabiliti all'art. 9 comma 3 lettera d);
- a) una dettagliata relazione finale con particolare riferimento alle modalità di realizzazione, agli obiettivi raggiunti ed eventuale idoneo materiale prodotto (brochure promozionale, documentazione prodotta, DVD, ecc.);
- b) una rendicontazione finale analitica, consistente in un elenco:
  - a. delle spese sostenute e pagate con indicazione del soggetto fornitore, della relativa partita iva, dell'oggetto della fornitura e dell'imponibile della fornitura al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora l'imposta sia detraibile per il beneficiario;
  - b. di tutti gli eventuali altri contributi concessi da Enti ed organismi pubblici o privati, con indicazione del soggetto concedente e del relativo importo.

2. Qualora dal rendiconto emergano maggiori contributi e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta. In nessun caso il totale dei contributi concessi, anche da terzi, può superare quello delle spese sostenute.

3. Sulle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, l'Unione effettua controlli a campione,

come previsto dalla normativa vigente nella misura del 10% delle richieste.

#### Art. 11 – Revoca dei contributi

1. Il contributo concesso è revocato dall'Unione:

- a) nel caso di mancato adempimento agli obblighi stabiliti nell'art. 9 comma 3 lettera c);
- b) qualora venga accertata la mancata realizzazione dell'iniziativa o che in fase attuativa siano state apportate modifiche sostanziali rispetto al programma iniziale.

2. In caso di versamento di un anticipo, ai sensi dell'art. 8 comma 3, l'importo dovrà essere restituito.

#### Art. 12 – I vantaggi economici

1. L'Unione regionale può concedere vantaggi economici, a fronte di una specifica richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 9.

#### Art. 13 – Disposizioni sul procedimento amministrativo

1. La Direzione dell'Unione individua il responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento in fase di presentazione della richiesta:

- a) provvede all'istruttoria delle istanze, verificandone l'esattezza dei dati contenuti;
- b) richiede per le vie brevi informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario. Nel caso in cui non venga data risposta o questa non sia completa, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine breve (5 giorni) oltre il quale l'istanza decade automaticamente;
- c) formula sulle domande le valutazioni relative alla loro ammissibilità;
- d) sovrintende alla formazione ed all'aggiornamento dell'archivio informativo delle concessioni e dei beneficiari;
- e) garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei richiedenti l'intervento;
- f) è l'incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 (codice della privacy);

3. Completata l'istruttoria, anche previa acquisizione di un eventuale parere tecnico, il responsabile del procedimento inoltra la pratica alla Direzione per l'adozione del provvedimento finale, da parte del competente organo ai sensi dell'art. 3 comma 6.

4. L'adozione del provvedimento deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.



5. In sede di liquidazione dell'intervento, il responsabile del procedimento dà comunicazione scritta al soggetto interessato circa l'intervenuta adozione del provvedimento in ordine all'intervento, precisando, in caso di accoglimento, la tipologia, l'eventuale importo e condizioni prescritte. Invita inoltre a trasmettere all'ufficio competente, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, salvo proroga motivata, la documentazione prevista dall'art. 10.

3. Qualora, senza giustificato motivo, il termine predetto trascorra inutilmente o la documentazione trasmessa sia incompleta od irregolare o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 15 giorni.

4. L'erogazione dei benefici monetari deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare.

5. La mancata risposta del beneficiario ovvero la mancata produzione della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati deve intendersi quale rinuncia all'intervento concesso. In tal caso, la Direzione dell'Unione dispone la revoca della concessione.

### **Titolo III – Disposizioni finali**

#### **Art. 14 – Pubblicità dei beneficiari**

1. I beneficiari, per ogni esercizio economico, sono iscritti, ad un "Archivio informatico delle concessioni e dei beneficiari" degli interventi, pubblicato sul sito Internet dell'Unione, da aggiornarsi correntemente.

#### **Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente le precedenti, vigenti disposizioni sulla materia.

*Approvato col Delibera CDA n. 43 del 7/7/2009*